

FACSIMILE

Dichiarazione ASL o altra struttura pubblica competente per richiedere al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani una anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

Al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

In relazione alla domanda presentata dal Vs. aderente:

Cognome e nome _____

nato/a _____ il _____

al fine di ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, come previsto dall'art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005,

SI DICHIARA

che il sig./sig.ra _____
(riportare il nome dell'aderente al Fondo Giornalisti o del familiare dell'aderente)

deve sostenere TERAPIE/INTERVENTI LEGATI A GRAVISSIME SITUAZIONI ED AVENTI CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ SOTTO IL PROFILO MEDICO.

_____ li _____.

Timbro e firma

Istruzioni:

- La certificazione di cui all'oggetto può essere rilasciata anche dal medico curante convenzionato o da Istituti o Cliniche convenzionate.
- Il Timbro e la firma della presente Certificazione sono obbligatori e devono consentire l'esatta identificazione del soggetto che ha attestato la situazione sanitaria; a tal fine la Certificazione può essere prodotta su carta intestata
- In caso di spese sostenute per il familiare, allegare stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza attestante il rapporto di parentela con l'aderente.

- ALLEGATO 1 -

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, Il **Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani** (per brevità “Fondo”) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, “Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è **Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani**, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349, C.F. 96103590582, tel. 066893545, PEC: fondogiornalisti@pec-giornalisti.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avrà la seguente finalità:

finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo Pensione e quindi la gestione erogazione e quant’altro connesso ai servizi, alle prestazioni ed ai benefici in genere relativi a detta iscrizione, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dell’adesione; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dall’associazione per esigenze di tipo operativo e gestionale, per esigenze di controllo sull’esecuzione della prestazione, per verifica della regolarità fiscale e contributiva, per la gestione del contenzioso–verifiche, diffide, transazioni, recupero crediti, controversie giudiziarie, etc.), svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa; adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è soggetto; svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare, non strettamente riconducibili al rapporto associativo (in caso l’interessato non esprima dissenso).

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici (cognome, nome, data luogo di nascita, residenza...) dell’associato, dell’eventuale soggetto fiscalmente a carico e degli eventuali beneficiari;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- dati della contribuzione e valore della posizione individuale;
- stato di salute in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie o di riscatto per invalidità permanente;
- stato di salute in caso di prestazioni accessorie per invalidità o premorienza. (se previsto).

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

L’eventuale rifiuto comporterà l’inevitabile rigetto della domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall’interessato, nonché delle richieste correlate alla partecipazione dell’interessato al Fondo anche relative a soggetti eventualmente diversi dall’interessato (es. familiari).

Una volta perfezionata l’adesione al Fondo Pensione il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l’aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il Fondo Pensione di dare esecuzione al rapporto associativo.

La base giuridica del trattamento consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l’esecuzione delle finalità stabilite dallo Statuto del Fondo o per l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento.

5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà, nonché quelli comunicati dagli Enti preposti (azienda, ente pubblico...) e dalle eventuali società finanziarie che comunicano la cessione del credito dell’interessato.

Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni all’uopo incaricati, in qualità di responsabili del trattamento (fra gli altri, i service amministrativi) o da autonomi titolari quali le compagnie di assicurazioni, le banche, gli intermediari finanziari, le società di gestione di dati e incaricate dell’imbustamento e invio della corrispondenza, gli Enti pubblici.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti;
- con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, dopo la cessazione del rapporto –limitatamente ai

dati a quel punto necessari– per l’estinzione delle obbligazioni assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche associativa connessi o da esso derivanti.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Non vi sono processi decisionali automatizzati.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi relativi all’esecuzione del rapporto associativo con Lei (tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo: istituti bancari e creditizi incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio; società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; imprese di assicurazioni e società finanziarie; consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti);
- c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo, quando previsto dalla normativa vigente.

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l’esercizio dei seguenti diritti di:

- a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei Suoi dati non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca);
- d. cancellazione dei dati (diritto all’oblio), (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamento);
- e. limitazione del trattamento (in determinati casi–contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione).
- f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico);
- g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un rapporto associativo e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).
- h. proposizione reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui sopra, si indica in particolare l’indirizzo e-mail: info@fondogiornalisti.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet www.fondogiornalisti.it, alla voce “privacy”.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(La mancanza di consenso impedisce la lavorazione della domanda di iscrizione).

Data, _____

Firma _____



REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I

NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente *Regolamento* disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito "Anticipazione"), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie al netto dei rimborsi Casagit, a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla casa di residenza;
- d) per ulteriori esigenze dell'iscritto.

2.2. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'iscritto a prescindere dall'anzianità di adesione.

Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso e sarà tenuto al rimborso.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2.1;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.1.

3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. La somma delle Anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", di cui al successivo art. 8 del presente Documento, non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'iscritto con versamenti da eseguirsi entro il 16 di ogni mese, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1 Il fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto delle seguenti regole generali:

- a) non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 500 per le richieste di spese per terapie ed interventi straordinari;
- b) il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;
- c) le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 180 giorni prima della data di invio delle richieste stesse, fatto salvo quanto previsto al comma 6.6;
- d) il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche cronologicamente una volta completata la documentazione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato preferibilmente tramite e-mail (se indicata nel modulo) o a mezzo lettera;
- e) il Fondo comunicherà all'associato l'avvenuto accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, preferibilmente tramite e-mail (se indicata nel modulo) o a mezzo lettera;
- f) Le richieste di anticipazione potranno essere presentate al Fondo in modalità online o cartacea. Per ogni richiesta, dovrà essere presentata al Fondo la documentazione necessaria, per via postale o tramite PEC;
- g) nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" ovvero contratti di "cessione di garanzia" con l'Inpgi, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito o relativa liberatoria firmata dalla finanziaria o dall'Inpgi e potrà essere accettata nel limite della restante disponibilità, fatte salve eventuali quote riservate comunque all'associato dalla normativa volta per volta vigente; il Fondo non può erogare anticipi senza autorizzazione della finanziaria o dell'Inpgi. Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie, sono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto in quanto le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie;
- h) la liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario/postale previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate;
- i) Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'anticipazione indicativamente entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione: in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro decorsi 90 giorni la richiesta si intende rigettata;
- l) nel caso di reiterazione delle richieste di anticipazioni il Fondo verifica se sussistono le condizioni per la richiesta. Oltre alla verifica in termini di importi erogabili, il Fondo verifica che in relazione alle precedenti richieste di anticipazione presentate ed erogate sia stata inviata successivamente la documentazione prevista dal Regolamento. Nel caso tale documentazione non sia stata regolarmente prodotta il Fondo negherà, pur ricorrendone i presupposti in termini sia di importo sia di regolarità della richiesta presentata, l'erogazione dell'ulteriore anticipo sino a quando la richiesta precedente non sia stata perfezionata;
- m) per richieste di ristrutturazione è prevista la possibilità di chiedere anticipi su presentazione di preventivo di spesa, fermo restando il successivo invio delle fatture per l'importo anticipato, entro 360 giorni dall'erogazione dell'anticipazione. Le richieste a qualsiasi titolo, eccezion fatta per quelle di natura sanitaria, successive alla prima, per la quale non siano state inviate le fatture, non potranno essere autorizzate.

SEZIONE II

CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'anticipazione è concessa in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia dal punto di vista medico ed economico, per le inerenti spese sanitarie, al netto dei rimborsi Casagit, relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche, ovvero dal medico di base.
- 5.2 L'anticipazione può essere concessa anche prima della terapia o dell'intervento, qualora risulti debitamente documentata la gravità della situazione e l'urgenza dell'intervento, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di fornire, insieme alla richiesta di anticipazione, la documentazione della Casagit comprovante l'importo dalla stessa rimborsabile sulla base del preventivo delle spese. È anche obbligo dell'iscritto fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

- 5.3 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'iscritto e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'iscritto beneficiario della prestazione.
- 5.4 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli .
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- dichiarazione a cura della struttura pubblica competente, ovvero del medico di base della situazione di estrema gravità del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale, ovvero distinte Casagit, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'iscritto le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento (di cui al punto 5.2), salvo conguaglio finale.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.7 Per gli interventi all'estero: se la fattura è in valuta estera, l'aderente dovrà presentare il cambio valuta fatto dalla banca al giorno del pagamento della fattura.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'iscritto per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (*spese notarili e oneri fiscali*), purché debitamente documentate.
- 6.2 L'anticipazione può essere erogata, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 55 della Legge n.208/2015, anche quando all'atto dell'acquisto davanti al notaio l'iscritto sia già proprietario di altro immobile, a condizione che egli presenti dichiarazione di impegno a cedere entro dodici mesi dal rogito l'immobile di proprietà già acquistato con i benefici prima casa e situato nel medesimo comune di residenza, sottoscritta davanti a pubblico ufficiale, come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o contenuta nel rogito.
- 6.3 La richiesta di anticipazione può essere avanzata entro 18 mesi dal rogito di acquisto. Qualora per l'acquisto della prima casa di abitazione venga contratto un mutuo l'iscritto potrà richiedere, una sola volta, l'anticipazione per la sua riduzione o estinzione.
- 6.4 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute a tale titolo, le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'iscritto o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica, ovvero dichiarazione da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nell'immobile. In questo caso dovrà, successivamente, far pervenire al fondo dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto trasferimento, ovvero certificato di residenza;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di acquisto della prima casa per i figli:

- stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

- 6.5 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- .. acquisto da terzi;
 - .. acquisto in cooperativa;
 - .. costruzione in proprio.

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, occorre allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita. L'anticipazione potrà essere richiesta anche a presentazione del contratto preliminare, ovvero della proposta di

acquisto immobiliare registrata sottoscritta dalla parte acquirente e controfirmata per accettazione dalla parte venditrice. In questo caso, il Fondo provvederà alla liquidazione delle somme in sede di rogito notarile.

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 180 giorni dalla data di stipula, dovrà produrre copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 180 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto da enti, occorre allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita. L'anticipazione potrà essere richiesta anche a presentazione del contratto preliminare ovvero della lettera di prelazione controfirmata dall'iscritto per accettazione. In questo caso, il Fondo provvederà alla liquidazione delle somme in sede di rogito notarile.

- 6.6 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni ed il bene ne faccia parte. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni.
- 6.7 In caso di acquisto in cooperativa l'anticipazione deve esser richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio.
- 6.8 L'anticipazione non può essere concessa in caso di acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto.
- 6.9 L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra come acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale.
- 6.10 L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi abbia stabilito la residenza e ciò sia debitamente documentato.
- 6.11 E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza.
- 6.12 La residenza all'estero con iscrizione all'AIRE di un aderente al Fondo, non dà diritto a poter richiedere l'anticipazione per acquisto prima casa di un immobile situato sul territorio italiano, seppur acquistato con i benefici fiscali prima casa, salvo dichiarazione dell'interessato attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nell'immobile, così come previsto dal precedente punto 6.4.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'iscritto per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la casa di proprietà e di residenza dell'iscritto o dei figli.
- 7.3 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'iscritto i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
 - b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 - c) copia delle fatture o delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'iscritto e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 - d) i preventivi di spesa.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'iscritto

- 8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'iscritto per ulteriori sue esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dall'iscritto al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

- 9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Articolo 10. Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

Le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n.1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni.

Le altre tipologie di anticipazione non sono assoggettate ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Articolo 11. Cause di eccezione alla normativa

La legge disciplina le cause di eccezione alla normativa sopra riportata con particolare riferimento agli eventi calamitosi.

Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.